**LA CONTRIBUZIONE**

I contributi dovuti alla Cipag sono:

* il contributo soggettivo;
* il contributo integrativo;
* il contributo di maternità.

**Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.)** è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

**Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.)** è quantificato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d’affari).

**A decorrere dal 1°.1.2015  sarà innalzata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. L'aumento  non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano  attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato - individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. -   per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.**

**Il contributo di maternità** è quantificato di anno in anno. E’ dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2014:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo** | **Percentuale soggettivo** | **Limite reddituale percentuale 3,5%** | **Integrativo minimo** | **Percentuale Integrativo**  | **Maternità** |
| 2014 | € 2.500,00 | 12% | 150.700,00 | € 1.000,00 | 4% | € 21,00 |
| **2015** | **€ 2.750,00** | **13%** | **152.350,00** | **€ 1.375,00** | **5%** | **€ 15,00\***  |
| 2016 | € 3.000,00 | 14% |  | € 1.500,00 | 5% |   |
| 2017 | € 3.250,00 | 15% |  | € 1.625,00 | 5% |   |

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi** **solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo**.L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.

Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l’obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l’anno di cancellazione.

**AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI**

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 3,25%, neo diplomato ad ½ il 6,50%).

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

**TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo****(1/4 per i primi 2 anni)** | **Soggettivo minimo****(1/2 per i successivi 3 anni)** | **Maternità** |
| 2014 | € 625,00 | € 1.250,00 | € 21,00 |
| **2015** | **€ 687,50** | **€ 1.375,00** | **€ 15,00** \* |
| 2016 | € 750,00 | € 1.500,00 |  |
| 2017 | € 812,50 | € 1.625,00 |  |

 \* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti.

**AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI**

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

**TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo** | **Maternità** |
| 2014 | € 625,00 | € 21,00 |
| **2015** | **€ 687,50** | **€ 15,00**\* |
| 2016 | € 750,00 |  |
| 2017 | € 812,50 |  |

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti.

**CONTRIBUTI PENSIONATI**

**TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo ridotto ad 1/3** | **Soggettivo minimo ridotto ad 1/2** | **Integrativo minimo** | **Maternità** |
| 2014 |  | € 1.250,00 | € 1.000,00 | € 21,00 |
|  **2015** | **2.750,00** |   | **1.375,00** |  **€ 15,00**\* |
|  2016 |  3.000,00 |   | 1.500,00 |   |
| 2017  |  3.250,00 |   | 1.625,00 |   |

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti.

**TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Soggettivo minimo  ridotto al 50%** | **Integrativo minimo** | **Maternità** |
| **2015** | **1.375,00**  | **1.375,00** | **15,00\*** |
| 2016 | 1.500,00  | 1.500,00 |   |
| 2017 | 1.625,00  | 1.625,00 |   |

\* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità dovrà essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa seduta del 25 novembre e la relativa delibera è stata sottoposta all'approvazione ministeriale.

Resta comunque fermo l’obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l’autoliquidazione dell’eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l’obbligo di cancellarsi dall’albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

**OPTANTI**

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultinooptanti verso la Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

**PAGAMENTO CONTRIBUTI**

Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devono essere versati tramite F24 Accise in sede di compilazione del modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. Unico e F24 Accise).Inoltre dal 2015 per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla CIPAG e per coloro che si reiscrivono due anni dopo la cancellazione, è possibile in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili con i soli interessi di dilazione ultima rata maggio 2016. In tal caso occorrerà unicamente attendere i bollettini di versamento che saranno inviati dalla Cipag nel mese di gennaio 2016.

Per tutti gli altri iscritti o reiscritti nell’anno immediatamente successivo alla cancellazione, fermo restando l’obbligo della compilazione del quadro RR di Unico, è possibile, in alternativa al pagamento alle scadenze di Unico, effettuare il versamento dei contributi dovuti tramite Portale dei Pagamenti sul sito web, in 10 rate costanti, da settembre 2015 a giugno 2016, comprensive di interessi di rateazione. In tal caso non sarà consentita alcuna compensazione crediti/debiti.

**RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI**

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 30 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 30 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cipag attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cipag attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).